

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499

TITOLO I - Disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari

Art. 8 Articolo 8

Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile [2038 c.c.].

Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti [2033, 2040 c.c.].

Note

Se da un lato il sistema tavolare tutela il maniera più forte il terzo acquirente rispetto all'ordinamento comune, dall'altro rimangono invariate le regole generali sul piano obbligatorio.